

Trib. Milano, Ufficio del G.I.P., 7 gennaio 2013
G.I.P. Ghinetti

DECRETO DI SEQUESTO PREVENTIVO
Art. 321 c.p.p.

Il giudice per le indagini preliminari

Letti

gli atti del procedimento penale a margine indicato contro ignoti per le seguenti ipotesi di reato:

- artt. 110 C.P. - 171 co. 1 lett. a-bis) L. 22 aprile 1941 n. 633 accertato a Milano il 26 marzo 2012 e tuttora permanente;

- artt. 110 C.P. - 171ter co. 1 lett. a), c), e), f-bis) L. 22 aprile 1941 n. 633 accertato a Milano il 26 marzo 2012 e tuttora permanente;

la richiesta di sequestro preventivo depositata dal Pubblico Ministero il 18 ottobre 2012 avente ad oggetto:

A) i seguenti siti:

- 1) **A** - IP [OMISSIS] facente capo alla società olandese LeaseWeb con sede ad Amsterdam;
- 2) **B** - IP [OMISSIS] facente capo alla società olandese Snel Internet Service con sede a Schiedam in Piet Heinstraat,7;
- 3) **C** - IP [OMISSIS] facente capo alla società olandese LeaseWeb con sede ad Amsterdam;
- 4) **D** - IP [OMISSIS] facente capo alla società rumena Voxility SRL con sede ad Bucarest all'indirizzo Dimitrie Pompeiu 9-9A;
- 5) **E** - IP [OMISSIS] facente capo alla società statunitense Rackspace Hosting con sede a Sant'Antonio (Texas) all'indirizzo 5000 Walzem Road;
- 6) **F** - IP [OMISSIS] facente capo alla società statunitense GoDaddy.com Inc con sede a Scottsdale (Arizona) all'indirizzo 14455 N Hayden Road;
- 7) **G**
- 8) **H** - [OMISSIS] facente capo alla società svedese prq Inet NOC con sede a Stoccolma;
- 9) **I** - IP [OMISSIS] facente capo alla società svedese Altuhost Inc con sede a Stoccolma all'indirizzo Artillerigatan 6;
- 10) **L** - IP [OMISSIS] facente capo alla società olandese Snel Internet Service con sede a Schiedam in Piet Heinstraat,7;
- 11) **M** - IP [OMISSIS] facente capo alla società olandese Snel Internet Service con sede a Schiedam in Piet Heinstraat,7;

- 12) **N** - IP [OMISSIS] facente capo alla società statunitense GoDaddy.com Inc con sede a Scottsdale (Arizona) all'indirizzo 14455 N Hayden Road;
- 13) **O** - IP [OMISSIS] facente capo alla società olandese NForce Entertainment BV con sede a Roosendaal all'indirizzo Gewenten 8;
- 14) **P** - IP [OMISSIS] facente capo alla società olandese LeaseWeb con sede ad Amsterdam;
- 15) **Q** - IP [OMISSIS] facente capo alla società rumena Voxility SRL con sede ad Bucarest all'indirizzo Dimitrie Pompeiu 9-9A;
- 16) **R** - IP [OMISSIS] facente capo alla società rumena Voxility SRL con sede ad Bucarest all'indirizzo Dimitrie Pompeiu 9-9A;
- 17) **S** - IP [OMISSIS] facente capo alla società tedesca Intergenia AG con sede a Huerth all'indirizzo Daimlerstr 9-11;
- 18) **T** - IP [OMISSIS] facente capo alla società olandese NForce Entertainment BV con sede a Roosendaal all'indirizzo Gewenten 8;
- 19) **U** - IP [OMISSIS] facente capo alla società svedese Phonera Networks AB con sede a Stoccolma all'indirizzo Hammarby Fabriksvag 25;

B) i relativi alias e nomi di dominio presenti e futuri rinviati ai siti medesimi;

C) gli indirizzi IP che al momento risultano associati ai predetti nomi di dominio ed ogni ulteriore indirizzo IP statico associato ai nomi stessi nell'attualità e in futuro;

Premesso

che il Pubblico Ministero, ritenendo configurabili le fattispecie delittuose di cui agli artt. 171, comma 1, lett. a bis) e 171 ter comma 1, lett. a), c), e), f-bis della legge n. 633 del 1941, ha richiesto il sequestro preventivo di alcuni portali web che illecitamente diffondono e trasmettono, attraverso la rete internet, programmi ed eventi calcistici, sui quali R.T.I. – Reti Televisive Italiane S.p.a. - società del Gruppo Mediaset, vanta un diritto di pubblicazione e trasmissione in esclusiva;

che dalla denuncia presentata emerge che oggetto di abusiva immissione e trasmissione attraverso la rete internet sono alcuni programmi televisivi prodotti da R.T.I., partite di campionato di calcio di Serie A per la stagione 2011/2012, nonché incontri di Champions League ed Europa League per le stagioni 2010/2011 e 2011/2012 – trasmissioni televisive ed eventi calcistici che R.T.I. mette in onda attraverso le emittenti nazionali appartenenti al gruppo Mediaset, come “Canale 5”, “Italia 1” e “Retequattro”, nonché attraverso i canali del digitale terrestre e la piattaforma pay-tv denominata “Mediaset Premium”;

che dal punto di vista tecnico, come emerge dalla denuncia presentata da R.T.I. e dalla relazione tecnica a cura della The Fool S.r.l. allegata alla stessa, i programmi e gli eventi calcistici vengono abusivamente diffusi e pubblicati su internet facendo ricorso a diverse

modalità:

a) in modalità c.d. “**streaming**”, rendendo disponibili le immagini relative agli incontri calcistici “*in tempo reale*”, in maniera pressoché affine alla tradizionale trasmissione televisiva in diretta;

b) in via differita, rendendo il contenuto accessibile dalla rete successivamente alla prima messa in onda, mediante semplice accesso da parte degli utenti alle pagine di ricerca di un sito contenitore;

c) con appositi player c.d. **embedding**, inserendo all’interno delle pagine di un sito flussi di dati audio/video provenienti da altri portali web, trasmessi tramite tecnologia di streaming;

d) tramite appositi collegamenti ipertestuali c.d. **linking**, portali che all’interno delle loro pagine propongono un palinsesto costantemente aggiornato, contenente link a risorse di streaming ed embedding;

che i servizi che i siti in questione forniscono ai *cybernauti* sono in taluni casi gratuiti, mentre in altri l’accesso alla visione dello *streaming* richiede il pagamento di un contributo (peraltro piuttosto modesto e decisamente concorrenziale rispetto ai costi di un regolare abbonamento ai canali della *pay tv*);

che R.T.I., ha individuato, tra i vari siti web la cui attività consiste principalmente nella indebita diffusione di immagini protette relative ad eventi sportivi, i seguenti, il cui elenco è indicato in denuncia con i relativi riferimenti alla citata relazione tecnica allegata alla stessa:

A) Portali di streaming con contenuti pubblicitari:

1) **A**

Il sito effettua direttamente dalle proprie pagine lo *streaming* di eventi sportivi su cui R.T.I. vanta un’esclusiva, come documentato nei 27 cautelamenti di cui all’allegato 1, alla Relazione Tecnica prodotta *sub* doc. 2.

L’intestatario del nome di dominio è reso anonimo tramite il servizio PrivacyProtect.org, mentre l’indagine sugli IP ha permesso di individuare come *hosting provider* del sito una società olandese di Amsterdam (Lease Web): la diffida inviata a tali soggetti, con cui si è richiesto di rivelare il nome dell’intestatario del dominio 786cast.tv e di inibire allo stesso la diffusione dei contenuti di RTI (**doc. 3.1**), è stata riscontrata dall’*hosting provider* in termini puramente evasivi (**doc. 3.1bis**).

2) **B**

Il sito effettua direttamente dalle proprie pagine lo *streaming* di eventi sportivi su cui RTI vanta un’esclusiva, come documentato nei 19 cautelamenti di cui all’allegato 2, alla Relazione Tecnica prodotta *sub* doc. 2.

L'intestatario del nome di dominio è reso anonimo tramite il servizio WhoisGuard, mentre l'indagine sugli IP ha permesso di individuare come *hosting provider* del sito una società olandese di Schiedam (Snel Internet Service BV Noc).

3) C

Il sito effettua direttamente dalle proprie pagine lo *streaming* di eventi sportivi su cui RTI vanta un'esclusiva, come documentato nei 15 cautelamenti di cui all'allegato 3, alla Relazione Tecnica prodotta *sub* doc. 2.

L'intestatario del nome di dominio è reso anonimo tramite il servizio PrivacyProtect.org, mentre l'indagine sugli IP ha permesso di individuare come *hosting provider* del sito la già nota società olandese di Amsterdam (Lease Web): la diffida inviata a tali soggetti, con cui si è richiesto di rivelare il nome dell'intestatario del dominio owncast.tv e di inibire allo stesso la diffusione dei contenuti di RTI (**doc. 3.3**), è stata riscontrata dall'*hosting provider* in termini puramente evasivi (**doc. 3.3bis**).

4) D

Il sito effettua direttamente dalle proprie pagine lo *streaming* di eventi sportivi su cui RTI vanta un'esclusiva, come documentato nei 5 cautelamenti di cui all'allegato 4, alla Relazione Tecnica prodotta *sub* doc. 2.

L'intestatario del nome di dominio è reso anonimo tramite il servizio Protect Domain Services, mentre l'indagine sugli IP ha permesso di individuare come *hosting provider* del sito una società rumena di Bucarest (Voxility): la diffida inviata a tali soggetti, con cui si è richiesto di rivelare il nome dell'intestatario del dominio 24cast.tv e di inibire allo stesso la diffusione dei contenuti di RTI, è rimasta priva di fattivo riscontro (**doc. 3.4**).

5) E

Il sito effettua direttamente dalle proprie pagine lo *streaming* di eventi sportivi su cui RTI vanta un'esclusiva, come documentato nei 4 cautelamenti di cui all'allegato 5, alla Relazione Tecnica prodotta *sub* doc. 2.

Il nome di dominio risulta intestato alla società georgiana Global Takeoff (con sede in Alpharetta, USA), mentre l'indagine sugli IP ha permesso di individuare come *hosting provider* del sito una società texana di San Antonio (Rackspace Hosting): la diffida inviata a tali soggetti, con cui si è richiesto di rivelare il nome dell'intestatario del dominio freedocast.com e di inibire allo stesso la diffusione dei contenuti di RTI, è rimasta priva di fattivo riscontro (**doc. 3.5**).

6) F

Il sito effettua direttamente dalle proprie pagine lo *streaming* di eventi sportivi su cui RTI vanta un'esclusiva, come documentato nel cautelamento di cui all'allegato 6, alla Relazione Tecnica prodotta *sub* doc. 2.

L'intestatario del nome di dominio risulta essere una (improbabile) persona fisica (tal Victoria Budapast o Budapest, residente in Vietnam - 109 Duong Lang – Ha Noi), mentre l'indagine sugli IP ha permesso di individuare come *hosting provider* del sito una società statunitense con sede in Arizona (GoDaddy.com Inc.).

B) Portali di linking ed embedding con contenuti pubblicitari:

7) **G**

Il portale riporta sulle proprie pagine un palinsesto completo di partite ed eventi sportivi su cui RTI vanta un'esclusiva, permettendo agli utenti di visionare detti contenuti attraverso due modalità: a) direttamente sul sito State of Stream, mediante un *player* che ritrasmette quanto diffuso da altri siti di *streaming* (c.d. *embeddig*), come attestato negli oltre 117 cautelamenti di cui alla prima parte dell'allegato 7 alla Relazione Tecnica prodotta *sub doc. 2*; b) mediante l'uscita dal sito di State of Stream ed il collegamento diretto (c.d. *linking*) ai siti che trasmettono in *streaming*, come documentato negli oltre 50 cautelamenti di cui alla seconda parte dell'allegato 7 alla predetta Relazione Tecnica.

8) **H**

Il portale riporta sulle proprie pagine un palinsesto completo di partite ed eventi sportivi su cui RTI vanta un'esclusiva, permettendo agli utenti di visionare detti contenuti attraverso due modalità: a) direttamente sul sito Live Score Hunter (raggiungibile all'indirizzo www.ishunter.tv), mediante un *player* che ritrasmette quanto diffuso da altri siti di *streaming* (c.d. *embeddig*), come attestato nei 17 cautelamenti di cui alla prima parte dell'allegato 8 alla Relazione Tecnica prodotta *sub doc. 2*; b) mediante l'uscita dal sito di Live Score Hunter ed il collegamento diretto (*linking*) ai siti che trasmettono in *streaming*, come documentato nei 15 cautelamenti di cui alla seconda parte del citato allegato 8.

L'intestatario del nome di dominio è reso anonimo tramite il servizio WhoisGuard, mentre l'indagine sugli IP ha permesso di individuare come *hosting provider* del sito una società svedese con sede a Stoccolma (PRQ Inet Noc).

C) Portali di streaming senza contenuti pubblicitari:

9) **I**

Il sito effettua direttamente dalle proprie pagine lo *streaming* di eventi sportivi su cui RTI vanta un'esclusiva, come documentato nei 36 cautelamenti di cui all'allegato 9, alla Relazione Tecnica prodotta *sub doc. 2*.

L'intestatario del nome di dominio è risultato anonimo, mentre l'indagine sugli IP ha permesso di individuare come *hosting provider* del sito altra società svedese di Stoccolma (AltustHost Inc.): la diffida inviata a tale soggetto, con cui si è richiesto di rivelare il nome dell'intestatario del dominio vstream.eu e di inibire allo stesso la

diffusione dei contenuti di RTI (**doc. 3.9**), è stata riscontrata dall'*hosting provider* con un messaggio automatico e strumentalmente interlocutorio (**doc. 3.9bis**).

10) L

Il sito effettua direttamente dalle proprie pagine lo *streaming* di eventi sportivi su cui RTI vanta un'esclusiva, come documentato nei 35 cautelamenti di cui all'allegato 10, alla Relazione Tecnica prodotta *sub* doc. 2.

Il nome di dominio risulta intestato ad una società americana con sede a Toronto (ZStreaming Media Network), mentre l'indagine sugli IP ha permesso di individuare come *hosting provider* la già nota società olandese Snel Internet Services Noc Inc., con sede a Schiedam.

11) M

Il sito effettua direttamente dalle proprie pagine lo *streaming* di eventi sportivi su cui RTI vanta un'esclusiva, come documentato nei 16 cautelamenti di cui all'allegato 11, alla Relazione Tecnica prodotta *sub* doc. 2.

Il nome di dominio risulta intestato ad una persona fisica residente in California (tale Sherly Adams), mentre l'indagine sugli IP ha permesso di individuare come *hosting provider* la solita società olandese Snel Internet Services Noc Inc., con sede a Schiedam: la diffida inviata a tali soggetti, con cui si è richiesto di fornire i dati identificativi del gestore del sito limev.tv e interrompere la diffusione dei contenuti di RTI, è rimasta priva di fattivo riscontro (**doc. 3.11**).

12) N

Il sito effettua direttamente dalle proprie pagine lo *streaming* di eventi sportivi su cui RTI vanta un'esclusiva, come documentato nei 13 cautelamenti di cui all'allegato 12, alla Relazione Tecnica prodotta *sub* doc. 2.

Il nome di dominio risulta intestato ad una persona fisica residente in Vietnam (tale Tucco Cayman), mentre l'indagine sugli IP ha permesso di individuare come *hosting provider* la già nota società statunitense GoDaddy.com Inc: la diffida inviata a tali soggetti, con cui si è richiesto di fornire i dati identificativi del gestore del sito azwatch.tv e interrompere la diffusione dei contenuti di RTI, è rimasta priva di fattivo riscontro (**doc. 3.12**).

13) O

Il sito effettua direttamente dalle proprie pagine lo *streaming* di eventi sportivi su cui RTI vanta un'esclusiva, come documentato negli 8 cautelamenti di cui all'allegato 13, alla Relazione Tecnica prodotta *sub* doc. 2.

L'intestatario del nome di dominio è resto anonimo tramite il servizio WhoisGuard, mentre l'indagine sugli IP ha permesso di individuare come *hosting provider* una società olandese con sede a Roosendaal (NFOrce Entertainment BV): la diffida inviata a tali soggetti, con cui si è richiesto di fornire i dati identificativi del gestore del sito

mips.tv e interrompere la diffusione dei contenuti di RTI (**doc. 3.13**), è stata riscontrata dall'*hosting provider* in termini puramente evasivi (**doc. 3.13bis**).

14) P

Il sito effettua direttamente dalle proprie pagine lo *streaming* di eventi sportivi su cui RTI vanta un'esclusiva, come documentato nei 5 cautelamenti di cui all'allegato 14, alla Relazione Tecnica prodotta *sub doc. 2*.

L'intestatario del nome di dominio è resto anonimo tramite il servizio Protected Domain Services, mentre l'indagine sugli IP ha permesso di individuare come *hosting provider* la solita società olandese Lease Web: la diffida inviata a tali soggetti, con cui si è richiesto di fornire i dati identificativi del gestore del sito hqcast.tv tv e interrompere la diffusione dei contenuti di RTI (**doc. 3.14**), è stata riscontrata dall'*hosting provider* in termini puramente evasivi (**doc. 3.14bis**).

15) Q

Il sito effettua direttamente dalle proprie pagine lo *streaming* di eventi sportivi su cui RTI vanta un'esclusiva, come documentato nei 4 cautelamenti di cui all'allegato 15, alla Relazione Tecnica prodotta *sub doc. 2*.

L'intestatario del nome di dominio è resto anonimo tramite il servizio WhoisGuard, mentre l'indagine sugli IP ha permesso di individuare come *hosting provider* la già nota società romena Voxility, con sede a Bucarest.

16) R

Il sito effettua direttamente dalle proprie pagine lo *streaming* di eventi sportivi su cui RTI vanta un'esclusiva, come documentato nei 3 cautelamenti di cui all'allegato 16, alla Relazione Tecnica prodotta *sub doc. 2*.

Il nome di dominio risulta intestato ad una persona fisica residente a Lima, in Perù (tale Gustavo Oscar Lala Jara Valderrama), mentre l'indagine sugli IP ha permesso di individuare come *hosting provider* la solita società romena Voxility.

17) S

Il sito effettua direttamente dalle proprie pagine lo *streaming* di eventi sportivi su cui RTI vanta un'esclusiva, come documentato nei 3 cautelamenti di cui all'allegato 17, alla Relazione Tecnica prodotta *sub doc. 2*.

Il nome di dominio risulta intestato alla società svedese HDCaster (con sede in Hyggesvagen – Hudiksvall), mentre l'indagine sugli IP ha permesso di individuare come *hosting provider* una società tedesca con sede a Huerth (Intergenia AG).

18) T

Il sito effettua direttamente dalle proprie pagine lo *streaming* di eventi sportivi su cui RTI vanta un'esclusiva, come documentato nei 2 cautelamenti di cui all'allegato 18, alla Relazione Tecnica prodotta *sub doc. 2*.

Non è stato possibile individuare l'intestatario del nome di dominio, mentre l'indagine sugli IP ha permesso di individuare come *hosting provider* la già nota società olandese di Roosendaal. NForce1 Entertainment1 BV.

19) U

Il sito effettua direttamente dalle proprie pagine lo *streaming* di eventi sportivi su cui RTI vanta un'esclusiva, come documentato nel cautelamento di cui all'allegato 19, alla Relazione Tecnica prodotta *sub doc. 2*.

Il nome di dominio risulta intestato ad una persona fisica residente in Arabia Saudita (tal Awadh Abu), mentre l'indagine sugli IP ha permesso di individuare come *hosting provider* una società svedese con sede a Stoccolma (Phonera Networks AB): la diffida inviata a tali soggetti, con cui si è richiesto di fornire i dati identificativi del gestore del sito wii-stream.com e interrompere la diffusione dei contenuti di RTI, è rimasta priva di fattivo riscontro (**doc. 3.19**)

Rilevato

che, ai sensi dell'articolo 321, comma 2, c.p.p., il giudice può disporre il sequestro delle cose pertinenti al reato per cui si procede qualora accerti l'esistenza di una possibile situazione di pericolo (aggravamento o protrazione delle conseguenze del reato ovvero agevolazione della commissione d'altri reati) generata dalla libera disponibilità delle cose medesime;

che, tra le condizioni legittimanti l'adozione della misura cautelare reale, non è prevista la sussistenza di "gravi indizi di colpevolezza", atteso che l'articolo 273, comma 1, c.p.p. è disposizione che concerne le sole misure cautelari personali;

che, di conseguenza, l'ordinanza che dispone il sequestro preventivo non deve motivare sulla sussistenza degli indizi di colpevolezza, ma sull'ipotizzabilità in astratto della sussistenza del reato, rilevabile attraverso la pendenza del procedimento penale e la sussistenza di una preliminare imputazione, senza alcuna possibilità d'apprezzamento in ordine alla fondatezza dell'accusa e alla possibilità di una pronuncia sfavorevole per l'indagato (cfr. Cass. pen. sez. un., 25 marzo 1993, n. 4).

Ritenuto

che gli elementi acquisiti, emergenti dalla richiesta del Pubblico Ministero e dettagliatamente descritti nella denuncia e nella relazione tecnica allegata alla stessa, appaiono idonei ed integrare quanto meno il *fumus* delle ipotizzate violazioni della L. 22 aprile 1941 n. 633;

che, quanto all'oggetto delle violazioni, malgrado le partite di calcio non siano da considerarsi *"opera intellettuale"* in senso stretto, le videoriprese di tali eventi, come i programmi televisivi inerenti a tali incontri, allorquando si caratterizzano per uno specifico apporto di tipo tecnico e creativo, possono rientrare tra le opere tutelate dalla vigente legislazione nazionale a tutela del diritto di autore;

che tale interpretazione è stata fornita, altresì, dalla la Corte di Cassazione, che in un caso analogo di illecita trasmissione via internet di partite di campionato di calcio, ha statuito che *"la trasmissione di un evento sportivo calcistico, per le tecniche delle riprese, può considerarsi una opera di ingegno"*, e che anche *"qualora le trasmissioni non fossero da qualificare come opere di ingegno, possa trovare applicazione la ipotesi di reato di cui alla l. n. 633 del 1941, art. 171, lett. f, nella interpretazione estensiva fornita dalla giurisprudenza, che tutela i programmi coperti dal diritto di esclusiva indipendentemente dalla loro qualificazione come opere di ingegno"* (cfr. Cass. pen., Sez. 3, 04/07/2006 n. 33945);

con riferimento alle fattispecie configurabili, che la diffusione telematica delle trasmissioni sportive su cui R.T.I. vanta diritti di privativa è astrattamente riconducibile, per i portali che non fanno ricorso alle inserzioni pubblicitarie, né percepiscono altre forme di remunerazione per la loro attività, alle fattispecie delittuose di cui all'art. 171 co. 1 lett. a-bis) L. 22 aprile 1941 n. 633, mentre rientrano nelle più gravi ipotesi di reato previste dall'art. 171 ter, comma 1 lett. a) e lett. e) L. cit. le condotte di trasmissione e diffusione operate dai siti che svolgono attività di *streaming*, *linking* e *embedding* facendo ricorso alle inserzioni pubblicitarie o aventi ad oggetto trasmissioni in origine criptate;

che, come emerge dalla denuncia presentata dalla parte lesa e dalla richiesta avanzata del Pubblico Ministero sono esigui i rimedi esperibili, dal momento che i siti pirata in questione sono spesso collocati all'estero, modificano frequentemente indirizzi e denominazioni e spesso utilizzano *registrant name* di comodo, allocati in luoghi non facilmente individuabili. Le richieste inviate da RTI agli intestatari dei predetti siti sono rimaste prive di sostanziale riscontro, sia in ragione della difficoltà di individuare gli effettivi intestatari dei nomi a dominio, sia per generiche declinazioni di responsabilità da parte degli hosting provider che ospitano i portali tramite i quali vengono commessi gli illeciti, che hanno manifestato l'impossibilità tecnico-pratica di predisporre sistemi atti a bloccare la commissione degli illeciti. Anche le azioni civili risultano di difficile – se non impossibile – attuazione, sia per le difficoltà connesse all'individuazione dei titolari effettivi dei siti, sia per l'inadeguatezza del rimedio aquiliano e l'impossibilità di dare esecuzione forzata a eventuali pronunce inibitorie ai sensi dell'art. 700 c.p.c., non essendo in alcun modo esigibile nei confronti degli internet service provider un obbligo di sorveglianza attiva su tutti i dati veicolati da terzi utilizzando i servizi di connettività da essi fornito, al fine di prevenire violazioni della normativa in materia del diritto di autore;

che per dette ragioni, come riconosciuto anche dalla Corte di Cassazione in un recente arresto, qualora le condotte di abusiva diffusione in rete di opere dell'ingegno vengano commesse attraverso siti pirata i cui server siano allocati al di fuori del territorio italiano o siano di difficile individuazione, è ammesso che il vincolo di indisponibilità di cui all'art. 321 c.p.p. possa essere utilmente disposto, contestualmente al sequestro preventivo del sito il cui gestore concorra nell'attività penalmente illecita, mediante imposizione ai fornitori di servizi internet (c.d. Internet Service Provider) operanti sul territorio dello Stato italiano dell'ordine di inibire l'accesso al sito al limitato fine di precludere l'attività di diffusione di dette opere (Cass., Sez. 3, 29/09/2009, n. 49437);

che, in generale, in tema di sequestro preventivo, alla adozione della misura cautelare non sia di ostacolo il fatto che il reato si sia già perfezionato ovvero consumato, giacché la finalità di prevenzione può ancora sussistere e non essere venuta meno, essendo in tal caso la misura cautelare non solo legittima, ma anche utile ed efficace, atteso che il sequestro vieta a chi possiede il bene di poterne disporre, impedendo, conformemente allo scopo previsto dalla legge, di portare il reato ad ulteriori conseguenze (Cass. S.U. 29.1.2003, sez. III 25.6.1992 n. 1101, sez. V 2.9.1992 n. 1327);

che l'operatività dei siti anzidetti, consentendo l'illecita diffusione di trasmissioni e programmi soggetti ai diritti di privativa, evidenzia non solo il concreto, attuale e consistente pericolo di reiterazione dalle ipotizzate attività delittuose, ma anche che il libero accesso ai siti predetti possa aggravare o protrarre le conseguenze del reato, tenuto conto che le possibilità di lucrare ingenti introiti attraverso le inserzioni pubblicitarie in essi pubblicate appaiono di per sé idonee a determinare il progressivo e sempre crescente incremento del fenomeno;

che in materia di circolazione dei dati sulla rete internet, come affermato dalla Suprema Corte nella citata pronuncia 29/09/2009, n. 49437, uno speciale potere inibitorio è previsto dagli artt. 14 -17 del D.Lgs. n. 70 del 2003, in virtù dei quali l'autorità giudiziaria può esigere, anche in via d'urgenza, che il prestatore di un servizio della società dell'informazione impedisca o ponga fine alle violazioni commesse ovvero impedisca l'accesso al contenuto illecito;

P.Q.M.

visti gli articoli 321 e seguenti c.p.p. e 104 att. c.p.p.

dispone

il sequestro preventivo

A) dei seguenti siti:

- 1) **A** - IP 94.75.201.89. facente capo alla società olandese LeaseWeb con sede ad Amsterdam;
- 2) **B** - IP 178.255.199.7. facente capo alla società olandese Snel Internet Service con sede a Schiedam in Piet Heinstraat,7;
- 3) **C** - IP 95.211.2.33. facente capo alla società olandese LeaseWeb con sede ad Amsterdam;
- 4) **D** - IP 109.163.230.68. facente capo alla società rumena Voxility SRL con sede ad Bucarest all'indirizzo Dimitrie Pompeiu 9-9A;
- 5) **E** - IP 174.143.121.180. facente capo alla società statunitense Rackspace Hosting con sede a Sant'Antonio (Texas) all'indirizzo 5000 Walzem Road;
- 6) **F** - IP 68.178.232.99. facente capo alla società statunitense GoDaddy.com Inc con sede a Scottsdale (Arizona) all'indirizzo 14455 N Hayden Road;
- 7) **G**
- 8) **H** - IP 88.80.16.183. facente capo alla società svedese prq Inet NOC con sede a Stoccolma;
- 9) **I** - IP 68.178.232.99. facente capo alla società svedese Altuhost Inc con sede a Stoccolma all'indirizzo Artillerigatan 6;
- 10) **L** - IP 89.207.130.15. facente capo alla società olandese Snel Internet Service con sede a Schiedam in Piet Heinstraat,7;
- 11) **M** - IP 77.95.230.73. facente capo alla società olandese Snel Internet Service con sede a Schiedam in Piet Heinstraat,7;
- 12) **N** - IP 68.178.232.99. facente capo alla società statunitense GoDaddy.com Inc con sede a Scottsdale (Arizona) all'indirizzo 14455 N Hayden Road;
- 13) **O** - IP 109.201.134.25. facente capo alla società olandese NForce Entertainment BV con sede a Roosendaal all'indirizzo Gewenten 8;
- 14) **P** - IP 95.211.8.183. facente capo alla società olandese LeaseWeb con sede ad Amsterdam;
- 15) **Q** - IP 109.163.230.242. facente capo alla società rumena Voxility SRL con sede ad Bucarest all'indirizzo Dimitrie Pompeiu 9-9A;
- 16) **R** - IP 109.163.230.243. facente capo alla società rumena Voxility SRL con sede ad Bucarest all'indirizzo Dimitrie Pompeiu 9-9A;
- 17) **S** - IP 188.138.93.105. facente capo alla società tedesca Intergen AG con sede a Huerth all'indirizzo Daimlerstr 9-11;
- 18) **T** - IP 109.201.135.177. facente capo alla società olandese NForce Entertainment BV con sede a Roosendaal all'indirizzo Gewenten 8;
- 19) **U** - IP 93.158.114.84. facente capo alla società svedese Phonera Networks AB con sede a Stoccolma all'indirizzo Hammarby Fabriksvag 25;

B) dei relativi alias e nomi di dominio presenti e futuri rinvianti ai siti medesimi;

C) degli indirizzi IP che al momento risultano associati ai predetti nomi di dominio e ad ogni ulteriore indirizzo IP statico associato ai nomi stessi nell'attualità e in futuro;

e a tal fine

ordina

agli Internet Service Provider operanti sul territorio nazionale – da individuarsi in fase esecutiva – di blocco dei D.N.S. a tutti coloro che chiedono la connessione con conseguente inibizione dell'accesso a tali siti al limitato fine di precludere l'attività illecita di trasmissione di eventi sportivi calcistici diffusi attraverso le emittenti televisive nazionali "Canale 5", "Italia 1", e "Retequattro", nonché attraverso i canali del digitale terrestre e la piattaforma pay-tv denominata "Mediaset Premium", anche ai sensi degli artt. 14-17 d. Lgs. 70/2003.

dispone

trasmettersi il presente decreto di sequestro preventivo al Pubblico Ministero richiedente perché ne curi l'esecuzione.

Così deciso in Milano il 7 gennaio 2013

IL GIUDICE

Ghinetti